



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge regionale n. 31/1989 (legge quadro aree naturali protette) art. 10. Proposta normativa per l'istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu.

Relazione

Il presente disegno di legge prende avvio da un processo di confronto con le comunità locali che firmarono delle intese programmatiche, al fine di istituire delle aree protette ai sensi della L.R. n. 31/1989 "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale", con la precedente Amministrazione regionale.

Il Processo ha ripreso vigore dal novembre del 2009, quando, l'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, ha convocato i comuni afferenti alle aree di: "Monte Arci", "Tepilora - Sant'Anna", "Foreste di Gutturu Mannu", "Marghine - Goceano" e "Monte Acuto - Monte Olia", al fine di firmare un Accordo di programma volto all'istituzione di un'area protetta ai sensi della suddetta L.R. n. 31/1989. L'Accordo prevede, inoltre, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi sul territorio, propedeutici all'istituzione del parco.

Non tutti i comuni hanno aderito all'invito. Infatti, sono stati firmati gli accordi solo con i comuni che afferiscono alle aree di: "Tepilora Sant'Anna", di "Monte Arci", delle "Foreste di Gutturu Mannu", dei "Tacchi dell'Ogliastra" e di "Montarbu e Riu 'e Nuxi".

La L.R. n. 31/1989 prevede che il parco sia istituito con legge regionale e, pertanto, si è avviata la predisposizione del relativo disegno di legge.

Allo scopo, con l'obiettivo di raggiungere la massima concertazione e di riconoscere le particolari esigenze dei diversi territori, è stato costituito un gruppo di lavoro con determinazione del Direttore del competente Servizio tutela della natura, di cui hanno fatto parte due funzionari dello stesso Servizio, con compiti anche di coordinamento, i rappresentanti delle aree che hanno firmato l'Accordo di programma, i rappresentanti dei due parchi naturali regionali già istituiti (al fine di mettere a frutto l'esperienza già maturata) e l'Ente Foreste della Sardegna. Sono state inoltre invitate al tavolo di lavoro le Province su cui insistono le suddette aree.

Al gruppo di lavoro è stato proposto, da parte dell'Assessorato, un testo già elaborato, che nel corso dei numerosi incontri, è stato oggetto di attenta analisi e di studio con lo scopo di migliorarlo e adattarlo alle specificità già riconosciute.

Il prodotto del gruppo di lavoro è stato sottoposto anche alla condivisione dei Sindaci di tutti i Comuni coinvolti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Dai suddetti tavoli è emerso il fermo proposito di presentare un singolo disegno per ogni area, così da introdurre le differenze necessarie a rispettare le esigenze dei territori, in considerazione anche del numero dei comuni coinvolti nei diversi raggruppamenti.

Pur con delle differenze i diversi disegni di legge mantengono lo stesso impianto normativo, dove si è tenuto conto, oltre che della L.R. n. 31/1989, anche della L. n. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette".

Con la presentazione di questo disegno di legge per l'istituzione del "Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu" la Regione intende perseguire concretamente l'obiettivo di tutelare il pregiato patrimonio naturalistico e porre le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale con la conservazione delle risorse ambientali.

La particolarità del territorio del parco che si va ad istituire, riguarda una superficie complessiva pari a 19.685 ha, che è inserita in una delle foreste più antiche ed estese del Mediterraneo, si tratta di 35.000 ha di copertura vegetale senza soluzione di continuità, costituita da bosco, macchia-foresta e macchia alta di inestimabile valore naturalistico, dove vivono specie endemiche tra le più rappresentative della fauna sarda, come ad esempio: il cervo, l'astore, il gatto selvatico e il geotritone.

Sull'area insistono tre oasi di protezione faunistica, istituite dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, denominate "Gutturu Mannu – Monte Arcosu" di ha 7.404, "Piscina Manna – Is Cannoneris" di ha 7.199 e "Pantaleo" di ha 1.600, per complessivi 16.203 ha. In queste oasi vige il divieto dell'esercizio della caccia ed è presente l'Ente Foreste della Sardegna che gestisce, a vario titolo, la quasi totalità del patrimonio forestale. Inoltre, nella individuata area parco sono presenti la Zona di protezione speciale (ZPS) e il Sito di interesse comunitario (Sic) denominati "Foresta di Monte Arcosu" della Rete Natura 2000.

I punti maggiormente significativi del disegno di legge istitutiva del "Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu" vengono di seguito elencati:

Titolo I - con gli articoli 1 e 2 si dettano le disposizioni generali per assicurare la gestione unitaria del complesso degli ecosistemi presenti nell'area del parco, attraverso l'istituzione del Parco, che garantirà la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili;

Titolo II - con gli artt. 3, 5, 6 e 7, relativi all'organizzazione del parco, si sono definiti gli organi di gestione dell'Ente; dove è stata garantita la partecipazione degli Enti locali all'istituzione del parco ed è stata loro demandata la scelta della forma giuridica dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente, la delimitazione e la gestione dell'area protetta. Nell'individuare gli organi del Parco si è



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

agito in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli apparati. Si sono concentrate le attività di predisposizione ed approvazione degli atti, degli strumenti di organizzazione, di regolamentazione e di pianificazione dell'Ente, in un unico organismo denominato Assemblea del Parco (art. 5); dell'Assemblea, con diversi gradi di rappresentanza nelle votazioni deliberative, fanno parte gli stessi Comuni, con una capacità di voto determinata in funzione del territorio conferito all'area protetta, la Regione con il 10%, le Province di Cagliari e Carbonia – Iglesias con il 5% (ripartito anch'esso in proporzione al territorio provinciale interessato) e l'Ente Foreste della Sardegna con ancora il 5%.

L'Assemblea, se lo ritiene necessario, può eleggere al proprio interno un vice Presidente ed una Giunta esecutiva (art. 5 comma 4.), secondo modalità e con funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco.

Il Presidente del Parco (art. 6) è eletto da e fra i membri dell'Assemblea.

I membri dell'Assemblea e il collegio dei Revisori dei conti (art. 7) operano a titolo onorifico, in ottemperanza alla legge dello Stato n. 122 del 2011. Sempre nell'intento di semplificare si è demandato all'Assessore della difesa dell'ambiente la nomina per decreto degli organismi del Parco.

Il Direttore del parco (art. 8) è scelto a seguito di selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio.

Titolo III - con gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14, relativi alla programmazione e gestione delle attività del parco, si sono dettagliatamente definiti tre fondamentali strumenti di pianificazione, programmazione e gestione dell'attività del Parco: Piano del parco (art. 11), Regolamento del parco (art. 14) e Programma di sviluppo economico e sociale del parco (art. 13). Rispettivamente al Piano, sono stabilite, nello specifico, le finalità e i contenuti, e si potrà, tra l'altro, prevedere l'individuazione di aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime, e ancora, individuare terreni di proprietà privata su cui esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso del bene. Sono state definite, inoltre, l'efficacia giuridica del Piano del Parco, le procedure di adozione e della definitiva approvazione, riservata, quest'ultima, così come per il Regolamento del Parco e per il Programma di sviluppo economico e sociale, all'Assessore della Difesa dell'ambiente. Il Regolamento del Parco dovrà indicare le modalità delle attività consentite, i divieti e le eventuali deroghe, in conformità alle previsioni del Piano e della normativa di settore. L'altro importante strumento previsto dal disegno di legge riguarda il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del parco (artt. 13 e 15 della L.R. n. 31/1989 e art 14 comma 2 L. n. 394/1991), finalizzato a correlare l'obiettivo fondamentale di tutela e conservazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ambientale, con le esigenze di valorizzazione e di attivazione dello sviluppo economico, anche al fine dell'auto finanziamento.

Per le finalità di cui sopra, l'ente di gestione identifica e tutela, a termini di legge, un marchio tipico di qualità (art. 14 comma 4 L. n. 394/1991), da concedere a servizi e prodotti locali che soddisfino le finalità del parco. In questo Titolo (art. 15), sono definiti il ruolo e le modalità di collaborazione dell'Ente Foreste della Sardegna con l'Ente di gestione del parco.